



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MUSSO, FISTAROL, ARMATO, PALMIZIO, LANNUTTI, OLIVA, SBARBATI, ASTORE, THALER AUSSERHOFER e PINZGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2012

Delega al Governo per l'istituzione di un reddito minimo di cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si inquadra in un contesto europeo ed internazionale, che, come purtroppo ampiamente noto, ormai da tempo sta conoscendo un costante aumento del numero delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà (si veda in proposito in particolare, *ex multis*, il 45° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese).

Per la precisione, esso si propone di introdurre il cosiddetto «reddito minimo di cittadinanza», consistente, in estrema sintesi, in un aiuto economico elargito a cadenza regolare ai cittadini non abbienti, in grado di garantire loro una vita minima dignitosa evitando al rischio oggi più che mai concreto di precipitare nella pericolosa «trappola» dell'esclusione sociale (rischio, si noti, avverso cui si pone ora espressamente, tra l'altro, l'articolo 34, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea).

Può dunque dirsi che un tale istituto (che, si precisa, lo Stato potrebbe stabilire in sede attuativa di «delegare» almeno nella parte operativa agli enti locali), al pari della cittadinanza giuridica (consacrata dall'articolo 22 della Costituzione), mira a definire la piena cittadinanza economica e sociale dei consociati *uti singuli*. Non può dirsi certamente un caso, del resto, che un tale istituto non solo vige attualmente in pressoché tutti i Paesi europei (esclusa la Grecia) ma nei Paesi di più consolidata democrazia è considerato una vera e propria «conquista del *welfare*», immancabilmente legata alla riqualificazione del lavoratore (in quanto, per l'appunto, capace di assicurargli la soglia minima vitale nel presente e di tornare ad essere competitivo nel mercato del lavoro nel futuro).

Così, il reddito di cittadinanza è presente (e, ormai, può dirsi, «radicato») in particolare, in Francia, Inghilterra, Olanda, Germania per non dire poi nei Paesi scandinavi,

in cui, a quanto risulta, non sarebbe concepibile addirittura la stessa idea di Stato prescindendosi da un simile istituto giuridico, costituendo un vero e proprio pilastro portante del «patto» tra governanti e governati.

In queste realtà, ci si limita a rilevare, il «reddito di cittadinanza» è concepito come forma di integrazione al reddito dei lavoratori non protetti dagli ammortizzatori sociali (in genere, i collaboratori e i parasubordinati) oppure come un'imposta negativa (e dunque a carico della fiscalità generale) a favore di chi si trova in situazione di povertà. In alcuni casi, poi (segnatamente, Portogallo, Svezia e Danimarca) esso comprende forme di integrazione per chi svolge un lavoro che non consente di raggiungere i parametri minimi per la conduzione di un'esistenza libera dalla povertà. In ogni caso, viene riconosciuto a tutti i disoccupati che hanno compiuto i sedici o, a seconda dei casi, i diciotto anni (così, ad esempio, in Gran Bretagna, il diritto all'*income-based jobseeker's allowance*, a circa 300-350 euro mensili per un periodo di tempo illimitato, a cui possono aggiungersi il cosiddetto *housing benefit* e tutta una serie di assegni a favore dei minori, può essere rivendicato a partire dai diciotto anni chi non ha un lavoro e non ha risparmi per più di all'incirca 13.000 euro). In quest'ottica, costituisce una parziale eccezione la Francia, in cui l'età minima per il diritto al reddito è fissata al compimento dei venticinque anni di età, anche se un tale requisito non si applica per i disoccupati con figli (per la precisione il *revenu minimum d'insertion* nella sua versione originaria prevedeva l'integrazione del reddito a circa 400 euro mensili per i disoccupati «*single*», lievitanti a circa 600 euro se «*couple*»; 760 euro se «*couple*» con un figlio; e 900 euro, con due, e 170 euro circa in più per ogni altro figlio: pertanto, una coppia con tre figli po-

trebbe arrivare ad avere più di 1.150 euro di «sostegno»).

Il presente disegno di legge consentirebbe dunque di allineare, ammodernandolo, agli *standard* europei il nostro ordinamento giuridico. Del resto, tra i più autorevoli economisti non mancano pareri positivi (si veda esemplarmente Carlo dell'Aringa, dell'Università Cattolica di Milano e Tito Boeri, della Bocconi di Milano). E lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal canto suo, ha avuto modo di impegnarsi in più occasioni (sin già, si rammenti, nella sua prima uscita europea) a dire che il reddito minimo garantito rappresenta una direzione verso la quale il governo lavorerà.

Di qui, dunque, la presentazione del disegno di legge di delega al Governo. La finalità perseguita, ai sensi dell'articolo 1, è quella di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, di migliorare le condizioni economiche, sociali, culturali e di vita del Paese, nonché di predisporre, in particolare, a favore dei cittadini italiani, un reddito sufficiente per una vita decorosa, in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione e, in particolare, con gli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, con la normativa comunitaria vigente in materia e, in particolare, con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e ispirandosi ai principi e alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Più nel dettaglio, nell'esercizio della delega il Governo è chiamato (ai sensi dell'articolo 2) ad istituire a beneficio di ogni cittadino italiano residente sul territorio della Repubblica italiana, che abbia compiuto i diciotto anni e che sia privo di altri redditi, di un reddito mensile minimo garantito, denominato «reddito minimo di cittadinanza», dell'importo, al netto di qualsiasi imposta:

- 1) di 700 euro, se vive da solo;
- 2) pari alla differenza fra 1500 euro ed il reddito del convivente, se convive.

Il reddito minimo di cittadinanza è a carico, *pro quota*, dei parenti non conviventi di primo grado, che abbiano un reddito almeno triplo di quello minimo di cittadinanza, fino ad un massimo del 20 per cento del proprio reddito. Tale quota è fiscalmente deducibile. La quota restante è a carico dello Stato.

Il reddito minimo di cittadinanza non sarebbe erogato a chi per tre volte si sia dimesso o sia stato licenziato da qualsivoglia impiego, prima di aver lavorato almeno ogni volta per 1400 ore, né a chi abbia un patrimonio finanziario, aziendale o immobiliare superiore ai 20.000 euro. Tale esclusione non si applica agli inabili totali al lavoro o a chi abbia superato i quattro quinti dell'età media nazionale.

In caso di disoccupazione dovuta a licenziamento dopo almeno 3.000 ore di lavoro, il cittadino riceve dallo Stato un importo mensile pari al 70 per cento della media retributiva mensile degli ultimi due anni, con un tetto massimo di 2.000 euro mensili per il primo anno; un importo pari al 60 per cento con un massimo di 1.800 euro, per il secondo anno; un importo pari al 50 per cento con un massimo di 1.600 euro, per il terzo anno. Ai minori o invalidi senza parenti di primo grado si applica l'assistenza prevista dalla normativa vigente.

Inoltre, tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 è prevista l'abolizione di vantaggi ingiustificati per chi abbia un cumulo di redditi sociali; e l'abolizione di qualsiasi altro aiuto da parte dello Stato o di pubbliche amministrazioni che abbia finalità di assistenza o sostegno al reddito.

Tutto ciò nella consapevolezza dell'idoneità della normativa proposta di costituire un punto di forza importante, se non a tutti gli effetti l'aspetto più innovativo, delle riforme in atto, nonché della sua portata, in un'ultima analisi, di vera e propria rivoluzione sociale nel nostro Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità e oggetto della delega)*

1. In coerenza con i principi *fondamentali* della Costituzione e, in particolare, con gli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, con la normativa comunitaria vigente in materia e, in particolare, con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e ispirandosi ai principi e alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la presente legge si propone di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, di migliorare le condizioni economiche, sociali, culturali e di vita del Paese, nonché di predisporre, in particolare, a favore dei cittadini italiani, un reddito sufficiente per una vita decorosa.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), con il Ministro della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire un reddito minimo di cittadinanza, quale forma di protezione sociale a tutela delle persone non protette dagli ammortizzatori sociali.

3. I decreti di cui al comma 2, in coerenza con la normativa comunitaria in materia e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nonché in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, assicurano il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti in materia.

## Art. 2.

*(Principi generali e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione a beneficio di ogni cittadino italiano residente sul territorio della Repubblica italiana, che abbia compiuto i diciotto anni, e che sia privo di altri redditi, di un reddito mensile minimo garantito, denominato «reddito minimo di cittadinanza», dell'importo, al netto di qualsiasi imposta:

- 1) di 700 euro se vive da solo;
- 2) pari alla differenza fra 1500 euro ed il reddito del convivente, se convive;

b) il reddito minimo di cittadinanza è a carico, *pro quota*, dei parenti non conviventi di primo grado che dispongano di un reddito almeno triplo a quello minimo di cittadinanza, fino ad un massimo del 20 per cento del proprio reddito. Tale quota è fiscalmente deducibile. La quota restante è a carico dello Stato;

c) il reddito minimo di cittadinanza non è erogato a chi per tre volte si è dimesso o è stato licenziato da qualsivoglia impiego, prima di aver lavorato ogni volta almeno 1400 ore, nonché a chi abbia un patrimonio finanziario, aziendale o immobiliare superiore ai 20.000 euro. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica agli inabili totali al lavoro o a chi ha superato i quattro quinti dell'età media nazionale;

d) in caso di disoccupazione dovuta a licenziamento dopo almeno 3000 ore di lavoro, il cittadino riceve dallo Stato un importo mensile pari al 70 per cento della media retributiva mensile degli ultimi due anni, con un tetto massimo di 2.000 euro mensili per il primo anno; un importo pari al 60 per cento con un tetto massimo di 1.800 euro, per il secondo anno; un importo pari al 50 per cento con un tetto massimo di 1600 euro, per il terzo anno. Ai minori o in-

validi sprovvisti di parenti di primo grado si applica l'assistenza prevista dalla normativa vigente;

e) abolizione dei vantaggi indebitamente acquisiti per chi abbia un cumulo di redditi sociali;

f) abolizione di qualsiasi altro aiuto da parte dello Stato o di pubbliche amministrazioni che abbia finalità di assistenza o di sostegno al reddito.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, determinano costi e modalità della copertura finanziaria del reddito minimo di cittadinanza, e particolarmente la quota massima dello stanziamento.

3. Il Governo è delegato ad aggiornare annualmente gli importi e le gradualità del reddito minimo di cittadinanza e in relazione alle disponibilità di cassa nonché all'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo (PIL).

### Art. 3.

#### *(Disposizioni attuative)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi entro il termine di un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dei relativi schemi e sono immediatamente comunicati

alle Commissioni parlamentari di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì ai decreti legislativi di cui al comma 3.

#### Art. 4.

##### *(Norme transitorie)*

1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per le parti di sua competenza, del Ministro della salute, il Governo emana, qualora necessario, entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge con un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1.

